

Per lo scudo fiscale l'adeguata verifica comincia dall'intermediario estero

Raffaele Rizzardi

■ Per una singolare coincidenza, le modifiche alla normativa di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo entrano in vigore nel bel mezzo del breve periodo di operatività delle disposizioni sullo scudo fiscale, per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario.

Il decreto legislativo 151/09, in vigore da ieri, risponde alla finalità di migliorare il sistema di prevenzione e di eliminare alcune difficoltà applicative, nonché di chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Le fonti normative sovraordinate della normativa antiriciclaggio sono infatti le direttive comunitarie, e precisamente la 2005/60/Ce e la 2006/70/Ce, che erano state già recepite nel decreto legislativo 231 del 2007. In particolare la seconda direttiva aveva puntualizzato la nozione di persona politicamente esposta, relativamente alla quale il nuovo decreto valorizza non tanto la cittadinanza quanto la residenza all'estero, di soggetti che occupano o che hanno occupato posizioni di rilievo, definite nell'allegato al decreto legislativo.

Determinate puntualizzazioni possono però agevolare gli adempimenti connessi all'operazione di rientro o di regolarizzazione dei capitali esteri, o forse rischiano di trarre in inganno. Prendiamo quanto viene detto a proposito dell'esonero relativo agli adempimenti tributari. Nel testo originario del decreto legislativo 231 i professionisti erano esonerati dall'adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo testo parla, in senso più ampio, di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, comprendendo quindi, a titolo di esempio, la dichiarazione Iva o quella per l'Ici. Rimane pertanto l'obbligo antiriciclaggio per la dichiarazione riservata per i capitali all'estero, in quanto aderire o meno allo scudo resta una facoltà del contribuente e non un obbligo. Al massimo può essere considerata un onere, cioè la condizione per usufruire dei benefici dello scudo.

E a proposito dei professionisti, a parte l'aggiornamento della qualifica, derivante dall'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è rilevante l'estensione degli obblighi antiriciclaggio per i soggetti che si occupano di contabilità e tributi, non solo come professionisti indipendenti, ma anche a titolo di associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati. Se pertanto l'aderente a una di queste strutture dovesse chiedere consulenza per lo scudo fiscale, an-

che questi soggetti dovranno procedere agli adempimenti di questa disciplina.

Tornando alle regole generali dello scudo, ricordiamo che la circolare delle entrate 43/E del 10 ottobre 2009 ha individuato solo dieci Stati virtuosi, ove si può mantenere la titolarità diretta delle attività oggetto di regolarizzazione. In tema di equivalenza della adeguata verifica della clientela, eseguita da terzi e utilizzabile previa attestazione di questi soggetti, il precedente testo dell'articolo 30 del decreto 231 faceva riferimento ai Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale). Se andiamo sul sito internet di questa organizzazione, preposta al coordinamento e alla lotta internazionale contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, scopriamo che non esistono Paesi black list per questa normativa, e quindi poteva sorgere la convinzione che gli intermediari o i professionisti di qualunque Paese estero avrebbero potuto semplificare gli adempimenti del corrispondente italiano.

Nel nuovo testo dell'articolo 30 si parla invece di Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva (termine che sostituisce nel nuovo testo i richiami al nostro decreto legislativo). Questi Stati hanno formato oggetto di specifica individuazione con il decreto ministeriale del 12 agosto 2008, che ipotizza un aggiornamento periodico, al momento non ancora attuato. In questo elenco troviamo 13 Stati, tra cui la Svizzera e Singapore, nei cui confronti viene riconosciuta l'assoluta equivalenza del livello di attenzione ai fenomeni oggetto di contrasto a livello internazionale. Mancano all'appello altri Paesi che non sono considerati trasparenti in materia fiscale, come potrebbe essere San Marino, piuttosto che la Croazia.

Tornando alle norme contenute nel provvedimento sullo scudo fiscale, ricordiamo che il provvedimento contiene una disposizione - secondo alcuni pleonastica - sulla deroga all'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, se l'intermediario o il professionista ritengono che le attività possano essere frutto di reato, a condizione che si tratti di uno di quelli sanati dallo scudo. Resta l'obbligo di segnalare il sospetto sul frutto di reati di altro genere (si pensi al delitto di esportazione illecita dei beni culturali) e per il caso - rammentato dalla circolare del ministero del Tesoro del 12 ottobre scorso - in cui l'intermediario o il professionista valutino negativamente la congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o regolarizzazione e il profilo economico del cliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA